



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

Provincia di Vicenza

I AREA – AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI

(art. 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito alla costituzione ed utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, nonché le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a favorire l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) nonché della Tassa Rifiuti (TARI), valorizzando le professionalità interne dell'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 (Costituzione del fondo)

1. Il Fondo, oggetto del presente Regolamento, è costituito dal maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e della Tassa Rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%.
2. In sede di predisposizione del bilancio di previsione il Fondo, infatti, viene provvisoriamente stanziato tenendo conto della stima delle riscossioni dell'anno precedente a quello di riferimento al momento disponibile. La quantificazione definitiva delle risorse da stanziare sarà aggiornata con riferimento ai dati delle riscossioni effettive risultanti dal rendiconto di gestione.

Articolo 3 (Destinazione del fondo)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della Legge 145/2018, la quota del 5% del fondo sarà così destinata:
 - a) una quota pari al 10 (dieci) per cento del fondo costituito sarà destinata al potenziamento e miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'Ufficio Tributi e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario;
 - b) una quota pari al 90 (novanta) per cento del fondo costituito sarà destinata a compenso incentivante a favore del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, dell'Ufficio Tributi impegnato nelle varie attività di contrasto dell'evasione tributaria.
2. Il riparto a consuntivo e l'assegnazione individuale del fondo destinato al trattamento accessorio tra il personale dipendente interessato avviene con provvedimento, sulla base di apposita relazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, vista la

valutazione delle performance ottenuta ed il grado di raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto dell'attività svolta e del contributo fornito da ciascuno componente dell'Ufficio Tributi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di norma secondo le seguenti percentuali, da intendersi quale misura di riferimento massima:

- a) Responsabile del Tributo 15%;
- b) Personale dell'Ufficio Tributi 85%.

Articolo 4 (Trattamento accessorio)

1. La quota di fondo, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b), sono intese al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico Ente ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento economico tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

Articolo 5 (Modalità di erogazione)

1. In sede di assegnazione degli obiettivi dell'Ufficio Tributi vengono predeterminati i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
2. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali - quantitativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Ufficio Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano delle Performance.
3. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economia di spesa dell'anno e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2022